



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

02 Seconda sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zanda

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16864/2016** promossa da:

Parte_1 (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
e dell'avv. [REDACTED], elettivamente [REDACTED] presso il
difensore avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] (*[REDACTED]*)
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

Controp [REDACTED] (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
e dell'avv. [REDACTED] (*C.F._3*) [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] il difensore avv. [REDACTED]

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attore:

a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale concorsuale e/o concorrente o esclusiva della convenuta *Controparte_1* e/o della terza chiamata in causa [...] *CP_2* per grave inadempimento o, comunque, per l'inesatto adempimento agli obblighi contrattuali per i fatti di cui in premessa in atto di citazione fra cui, solo nei confronti di [...] *Controparte_1* per omesso valido consenso informato;

b) accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannare: IN TESI la convenuta [...] *Controparte_1* e la terza chiamata *Controparte_2* in solido tra loro ex artt. 1298 e 2055 c.c. o nella misura dell'accertata rispettiva responsabilità in relazione all'apporto causale nella produzione dei danni IN IPOTESI la convenuta *Controparte_1* in via esclusiva al risarcimento integrale dei danni tutti subiti dalla sig.ra *Parte_1* in conseguenza dei fatti predetti, che si quantificano come segue: -danno non patrimoniale (36 anni all'epoca dei fatti) (IP 10% , ITT 30GG, 90 ITP AL 50% 90 GG, ITP AL 25% (base Euro 120,00 al giorno) + personalizzazione 20% + danno per omesso valido consenso informato Euro 5.000,00 Euro 44.357,60 - danno patrimoniale per spese mediche, paramediche e ritiro cartelle cliniche Euro 1.510,65 e così per la **complessiva somma di €. 45.868,25 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia** e/o valutata in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. Con rivalutazione monetaria quale maggior danno e con ulteriore maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (v. Cass. Sez. Unite n. 19499/08) ed interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. I° comma sulla somma complessiva riconosciuta dovuta dal dì del fatto fino alla notifica del presente atto e di cui all'art. 1284 c.c. IV° comma come aggiunto dall'art. 17 decreto legge n. 132 del 2014 convertito in legge (legge n. 162/2014) dal giorno successivo alla notifica della citazione fino al saldo. IN TESI: con vittoria di spese (ivi incluse spese di CTU e CTP Dott. *Persona_1* medico-legale e Dott. *Persona_2* infettivologo), compensi, onorari e spese generali 15% nei confronti della convenuta *Controparte_1* e della terza chiamata *Controparte_2*, in solido tra loro o nella misura proporzionale all'accertato grado di responsabilità, in ipotesi di condanna sia della convenuta *Controparte_1* [...] sia della terza chiamata *Controparte_2*. IN IPOTESI: Con vittoria di spese (ivi incluse spese di CTU e CTP Dott. *Persona_1* medico legale e Dott. *Persona_2* infettivologo) , compensi, onorari e spese generali 15% nei confronti della convenuta [...] *Controparte_1* e con compensazione integrale delle spese nei confronti della terza chiamata *Controparte_2*, in ipotesi di condanna esclusiva della convenuta [...] *Controparte_1*

nell'interesse DELL' *Controparte_3* .

Nel merito, in via preliminare: contrariis reiectis, accertare e dichiarare la legittimazione passiva della *Parte_2* - Nel merito, in tesi: accertato e dichiarato il corretto operato di *CP_4* respingere la domanda dell'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto; - Nel merito, in ipotesi: accertare e dichiarare il grado di responsabilità delle colpe addebitabili ai sanitari delle singole strutture coinvolte nella causazione del danno nonché dell'entità delle conseguenze derivati e, conseguentemente, condannare ciascuna struttura al risarcimento del danno specificatamente riconducibile all'operato dei propri sanitari o, in caso di condanna della convenuta al pagamento dell'intero, condannare la terza chiamata, ex artt. 1299 e 2055 c.c., a rifondere all' *CP_4* quanto fosse

tenuta a corrispondere all'attrice con riferimento alla quota del risarcimento addebitabile ai sanitari dell' CP_5 di Borgo San Lorenzo; - In ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente giudizio; in via subordinata istruttoria disporsi chiarimenti ai ctu. Vinte le spese.

Nell'interesse di Controparte_2 **:**

CONCLUDE: alla luce della ctu espletata vista la responsabilità dell' CP_6 nella causazione e cronicizzazione dell'infezione post operatoria subita dalla Pt_1 voglia il tribunale in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2, nel merito dichiarare l'assenza di responsabilità dell' Controparte_2 per il danno patito dalla Pt_1 in via subordinata dichiarare l'assenza di responsabilità dell' Controparte_2 nella causazione e cronicizzazione dell'infezione con esclusivo addebito dell'inabilità temporanea dovuta al prolungamento del periodo di attesa che la Pt_1 ha dovuto sostenere presso il [REDACTED] del Mugello. Con vittoria di spese.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione la Pt_1 ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto all'azienda ospedaliero universitaria CP_1 tutti i danni derivanti dall'inesatta prestazione sanitaria resa in occasione di un intervento di ernio plastica ombelicale, in occasione della quale aveva contratto dei batteri, tipici nosocomiali, che avevano determinato un'infezione, non tempestivamente diagnosticata e curata, o meglio per nulla curata dalla convenuta originaria, infezione che poi era stata diagnosticata presso la struttura ospedaliera di Borgo San Lorenzo, appartenente all' Parte_2 con un ritardo tale da determinare la cronicizzazione dell'infezione e necessità di nuovo intervento chirurgico per sostituzione della rete protesica infetta, e plurime medicazioni con toelettatura della ferita chirurgica e trattamenti intensivi in camera iperbarica.

Ha dunque chiesto in citazione i danni non patrimoniali per gli esiti da infezione e per un lungo periodo di malattia, calcolato in base ad un'IP del 12% in base ad una perizia di parte allegata alla citazione e ha chiesto la personalizzazione del danno al 20% per reintegrare l'attrice anche delle sofferenze morali e fisiche legate al fatto di avere per lungo tempo una ferita che emanava un odore putrido in regione soprapubica con compromissione della sfera relazionale ed esistenziale.

Ha dunque chiesto in citazione la somma complessiva di euro 42.822,45 comprese spese mediche in euro 1510,65 salvo maggiore o minor misura risultante di giustizia.

Ha dedotto in particolare che l'attrice subito dopo l'intervento chirurgico del 26.5.08 aveva avuto un rialzo termico che venne sottovalutato e per nulla indagato dai sanitari del CP_1 in particolare dal chirurgo dott. Persona_3 che decise ugualmente di dimettere la paziente nonostante la spossatezza lamentata, il rialzo febbrile, e la sua condizione di immunodepressa rilevabile dall'anamnesi; l'attrice infatti era in cura presso il CP_7 per un passato di tossicodipendenza, presentava dunque un sistema immunitario depresso essendo anche affetta da virus HCV (epatopatia correlata) e dunque sarebbe stato più corretto trattenerla per indagare e monitorare il decorso di quello stato febbrile post-operatorio per fare anche gli opportuni accertamenti nel sospetto di un'infezione nosocomiale; invece, i medici del CP_1 dimisero la paziente con rialzo febbrile il 29 maggio 2008 ossia 3 gg. dopo l'intervento; allorquando poi l'attrice si presentò più volte per le medicazioni presentando una necrosi in zona chirurgica, omisero ugualmente di fare accertamenti dicendo che si doveva aspettare che "la crosta" cadesse e che era in fase di guarigione; invece l'attrice lungi dall'essere in fase di guarigione e senza mai aver assunto terapia antibiotica continuava ad avere febbre

a sentirsi spossata e infine si trovo' costretta ad andare al [REDACTED] di Borgo San Lorenzo allorquando la ferita chirurgica prese a sanguinare e a presentarsi deisciente con l'uscita di materiale purulento maleodorante. I sanitari del San Lorenzo posero diagnosi infettiva, procedettero a revisione chirurgica della ferita e prescrissero per 10 gg. il CP_8 ; successivamente in data 9.10.09 poiché l'infezione risultava ancora presente si rese necessario procedere a sostituzione della protesi infetta, con intervento di plastica della parete in cui era presente la fistola cutanea secernente.

Dunque l'attrice ha allegato la responsabilità dell'azienda CP_1 chiamata dunque a rispondere di tutti i danni occorsi all'attrice e di tutto il periodo di malattia legato ai vari interventi, ai trattamenti in camera iperbarica e alle medicazioni.

Ha dedotto di aver inutilmente avviato la procedura di mediazione ma senza esito avendo la convenuta declinato ogni responsabilità.

L'azienda CP_1 costituendosi in giudizio ha rilevato che come emerge dall'esame svolto il 24.6.2008 a Borgo San Lorenzo non erano presenti segni evidenti di infezione riportando uno dei documenti sanitari di detto nosocomio la dicitura "non sono presenti raccolte ascessuali in esito alla visita del 24.6.2008".

Fu per questo che anche Borgo San Lorenzo non apprestò alcuna cura antibiotica proprio perché non vi erano segni di infezione, la quale solo a distanza di 46 giorni in data 9.8.2008 venne diagnosticata con un tampone dopo che la paziente era stata medicata 6 volte presso la struttura di Borgo San Lorenzo.

Ha poi osservato che la presenza di Escherichia Coli denota una scarsa igiene della stessa attrice non essendo batterio nosocomiale, mentre il battere Corynebacterium era presente anche in data 24.6.2008 in occasione del primo intervento a Borgo San Lorenzo essendo presente anche al tampone fatto quel giorno.

Ha dunque concluso in primis che l'infezione è dipesa dalla stessa situazione preesistente di particolare fragilità della paziente, ex tossicodipendente e positiva per hcv e in secondo luogo ha sostenuto la sua assenza di responsabilità perché l'infezione non era sospettabile ed era stata diagnosticata da altro [REDACTED] a Borgo San Lorenzo con 46 gg. di ritardo in data 9.8.2008 ciò che determinò la cronicizzazione dell'infezione ormai non più debellabile per tardivo apprestamento di cure antibiotiche.

Ha dunque chiesto di chiamare in causa l'azienda CP_2 per accertare la sua responsabilità esclusiva o in subordine concorrente con graduazione delle colpe e pronuncia sul regresso.

Si è costituita Controparte_2 contestando la propria responsabilità e chiedendo la condanna esclusiva di CP_1 o concorrente in ragione delle colpe; anche la terza chiamata ha sottolineato la condizione di fragilità dell'attrice che avrebbe però dovuto indurre i sanitari di CP_1 a non dimettere la paziente dopo soli 3 giorni dall'intervento e di indagare su quel rialzo febbrile post operatorio che non cennava a risolversi.

La causa è stata istruita con documentazione e ctu collegiale con nomina di un infettivologo e medico legale fuori distretto e infine spedita a sentenza in data 19.2.2019 con concessione dei termini ordinari per comparse e repliche scritte.

Tanto premesso si osserva che la ctu collegiale ha individuato l'imperizia e negligenza di entrambe le strutture convenute.

I ctu così si sono espressi: “durante il follow-up post intervento chirurgico eseguito presso l'ospedale di **CP_1** **non vennero attuate tutte le manovre previste per pervenire a una compiuta diagnosi eziologica di infezione di sito chirurgico. In particolare si omisero gli accertamenti microbiologici che avrebbero consentito di pervenire a diagnosi eziologica, consentendo di prescrivere opportuno ciclo di trattamento antibiotico. Anche successivamente dopo la presa in carico da parte [REDACTED] del Mugello si tardò di circa due mesi per eseguire detto esame microbiologico....** Presso l'ospedale di **CP_1** non essendo stato fatto nulla per individuare lo specifico agente eziologico, mai fu somministrata terapia adeguata.

Peraltro anche presso [REDACTED] del Mugello, **pur noto l'agente eziologico, mai venne somministrata terapia antibiotica adeguata alla tipologia di infezione per tempi e dosi.** Inoltre per un periodo di tempo stimabile in non meno di **8-10 mesi si tardò a porre in essere l'unico provvedimento che trascorsi i primi mesi, avrebbe consentito di pervenire alla guarigione dell'infezione, cioè la rimozione della rete”.**

Il ctu infettivologo ha, infatti, riferito di come la dose di antibiotico somministrata fosse inadeguata sia per quantitativo (risultato essere pediatrico) sia per tempi di somministrazione, in quanto la terapia antibiotica era stata prescritta per soli 10 gg. invece che per un tempo più significativo come richiedeva il caso; in ogni caso non essendo stata sostituita la rete protesica per 10 mesi, proprio quella che statisticamente è permeabile all'assorbimento dei batteri (vd considerazioni infettivologiche in ctu), la terapia antinfettiva è risultata non utile alla possibile guarigione della paziente pur nella sua condizione di immunodepressa.

Sussiste dunque responsabilità delle due strutture, per l'infezione e i suoi esiti di tipo estetico, su paziente di 35 anni al momento dei fatti, e dunque ciascuna struttura dovrà risarcire il 50% dei danni con garanzia di solidarietà per l'attrice danneggiata.

Quantificazione dei danni:

i ctu hanno stimato i danni nel seguente modo:

“in base alla suindicata sintesi del decorso clinico, appare giustificato il riconoscimento di un periodo malattia “traumatica” conseguente al processo infettivo, periodo di riposo per diagnosi e cure comprensivo anche del ricovero del 2009 stimabile in complessivi mesi 7 (sette) circa; Di questi appare stimabile un periodo di inabilità biologica in forma **assoluta pari a circa giorni 30 (trenta)** comprensivo del ricovero del 9 ottobre 2009 , **un ulteriore periodo di giorni 90 (novanta) al 50'%** - analogo periodo di **giorni 90 (novanta) al 25%.**

I ctu hanno poi ritenuto che sussistano postumi permanenti condizionanti una riduzione dell'integrità psico fisica quali **esiti di infezione di rete erniaria** conseguente al noto intervento chirurgico. Per i postumi riportati, rappresentati prevalentemente da **residui di naturaestetica**, appare giustificato il riconoscimento di un **danno biologico stimabile nella misura del 10% (dieci per cento) circa”.**

Applicando le tabelle di Milano anno 2018 in ragione dell'età della danneggiata si ottengono questi valori:

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018

Età del danneggiato alla data del sinistro	35 anni
Percentuale di invalidità permanente	10%
Punto base danno non patrimoniale	€ 2.793,43
Giorni di invalidità temporanea totale	30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	90
Punto base I.T.T.	€ 147,00
Danno risarcibile	€ 23.185,00
<i>Aumento personalizzato (max 49%)</i>	€ 34.546,00
Invalidità temporanea totale	€ 4.410,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 6.615,00
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 3.307,50
Totale danno biologico temporaneo	€ 14.332,50
Spese mediche	€ 1.510,65
TOTALE GENERALE:	€ 39.028,15
<i>Totale con personalizzazione massima</i>	€ 50.389,15

La somma richiesta dall'attrice nelle sue conclusioni ossia euro 45.868,25 oltre danno da ritardo appare dunque corretta e la stessa domanda originaria rientrava nel range minimo e massimo accertato.

Appare infatti fondata la richiesta di personalizzazione del danno, in considerazione della particolare ingiustizia del fatto e della grave negligenza di entrambe le strutture che non avevano apprestato una cura antibiotica tempestiva e adeguata così sottoponendo l'attrice, giovane donna di 35 anni, ad un lunghissimo periodo di malattia e patema d'animo per il lungo excursus di quasi un anno di traversie a causa di una ferita in regione sovra-pubica infetta e che mai cennava a guarire, e ciò per l'accertato ritardo diagnostico e inadeguatezza terapeutica.

Pertanto all'attrice viene liquidato come richiesto l'importo di euro 45.868,25 da devalutare alla data del primo intervento a CP_1 (24.5.2008) in cui contrasse l'infezione nosocomiale per mancata sanitizzazione della protesi, degli strumenti o dell'ambiente, somma cui va aggiunto il danno da ritardo. Infatti la somma ottenuta mediante le tabelle milanesi che meglio rappresentano l'equità del caso concreto e che sono state giudicate estensibili su tutto il territorio nazionale (vd. Sent. Cass. 12408/2014), rappresenta l'equivalente monetario attuale del bene della vita perduto, ovvero del danno all'integrità fisica e dei danni collaterali sul versante esistenziale, della vita di relazione e morale; tali tabelle infatti, apprezzano in modo omnicomprensivo, tutte le conseguenze che normalmente si associano a quella percentuale di lesione all'integrità fisica, conseguenze sul versante esistenziale, della vita di relazione e della sofferenza subita dal danneggiato, sia in termini di danno morale che di danno psichico contingente. Sul danno morale da liquidare separatamente si vedano recenti cass. Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019; Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018.

In considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, però, il danneggiato deve essere risarcito anche per il danno da ritardo; infatti, trattandosi di debito da fatto illecito, sorge una *mora ex re* dal giorno del fatto, e la liquidazione non immediata ha presuntivamente causato un ulteriore danno

al danneggiato per il ritardato risarcimento, che deve essere apprezzato a fini liquidatori, secondo l'insuperata sentenza della Corte di Cassazione a s. u. n. 1712/1995; pertanto, deve procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto, e successivamente deve applicarsi la rivalutazione secondo indici istat con interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino all'effettivo pagamento. L'operazione di mero calcolo viene rimessa alle parti.

Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo applicando l'aumento del 20% sui compensi medi per la difesa contro due parti.

p.q.m.

il tribunale

con sentenza che definisce il giudizio

1. dichiarata la pari responsabilità tra la convenuta e la terza chiamata nella produzione del danno, con diritto di regresso del 50% per la parte che risarcirà l'intero:
2. condanna L' *Controparte_3* e *Co* [...] *CP_2*, in solido tra loro, a risarcire all'attrice i danni patrimoniali e non, liquidandoli in euro 45.868,25, somma da devalutare alla data del 24.5.2008 e rivalutare mediante indici istat anno per anno, applicando gli interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata fino al soddisfo;
3. condanna l' *Controparte_3* e *CP_10* [...] in solido tra loro a rimborsare all'attrice e per essa allo Stato, le spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.704,48 per compensi, euro 565,00 per spese di contributo unificato e marche, accessori di legge;
4. condanna l' *Controparte_3* e *Co* [...] *CP_2* in solido tra loro a sostenere l'onere delle spese di ctp dell'attrice liquidandole in euro **5.100,00** come da notula in atti dei ctp *Persona_1* (euro 3.660,00 anche per trasferta a Milano) e *Persona_2* (euro 1440,00);
5. compensa le spese tra convenuta e terza chiamata.
6. Pone le spese di ctu a carico della convenuta e terza chiamata come da separati decreti liquidatori.

Firenze il 13 settembre 2019.

Il Giudice estensore dott.ssa Susanna Zanda

